



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTIAREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



Roma 17 novembre 2016

Ai Direttori Generali degli UU.SS.RR.
Ai Dirigenti coordinatori degli UU.SS.RR.

drab@postacert.istruzione.it

drba@postacert.istruzione.it

drcal@postacert.istruzione.it

drca@postacert.istruzione.it

drer@postacert.istruzione.it

drfr@postacert.istruzione.it

drla@postacert.istruzione.it

drli@postacert.istruzione.it

drlo@postacert.istruzione.it

drma@postacert.istruzione.it

drmo@postacert.istruzione.it

drpi@postacert.istruzione.it

drpu@postacert.istruzione.it

drve@postacert.istruzione.it

drsa@postacert.istruzione.it

drsi@postacert.istruzione.it

drto@postacert.istruzione.it

drum@postacert.istruzione.it

- Al Ministro dell'Istruzione

stefania.giannini@senato.it

uffgabinetto@postacert.istruzione.it

segreteria.particolare.ministro@istruzione.it

Alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Funzione Pubblica

ministropa@governo.it

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Sede: Via Prospero Alpino, 69 – 00154 Roma - Tel.(0039) 06 77591048 Fax 06 57289116

Sede Legale, operativa e amministrativa: Viale Luigi Pinto n. 87 - 71122 FOGGIA

TELEF/FAX 0881748615 - C.F. 94086870717

Mail: dirigentiscuola@libero.it - info@dirigentiscuola.org

PEC: dirigentiscuola@pec.it - Sito: www.dirigentiscuola.org



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTIAREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



OGGETTO: Delega ai dirigenti scolastici della gestione del contenzioso lavoristico

Gent.mi Direttori e Dirigenti Coordinatori, è noto che l'art. 417/*bis* del c.p.c. facoltizza l'Avvocatura dello Stato a delegare, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, limitatamente al giudizio di primo grado, le amministrazioni medesime a stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti, qualora non vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici.

In tale stimata evenienza l'Avvocatura – prosegue la norma – trasmette immediatamente, e comunque non oltre 7 giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai **competenti uffici dell'amministrazione interessata** per i relativi adempimenti.

Ed è parimenti noto che l'art. 12 del D. Lgs. 165/01 impone alle amministrazioni pubbliche di **organizzare** la gestione del contenzioso del lavoro, **anche creando appositi uffici**, in modo da assicurare l'**efficace svolgimento** di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.

Tanto premesso, continuano ad esserci segnalati da tutt'Italia, con frequenze sempre più ravvicinate, sistematici, disinvolti e sbrigativi comportamenti degli Uffici Scolastici Regionali, e/o delle rispettive articolazioni periferiche, **sub-deleghe (!)** ai dirigenti scolastici, nei cui istituti è sorto il contenzioso, non già una relazione sui fatti di causa, bensì, e non di rado all'ultimo momento, **di stilare la memoria difensiva, depositarla nella cancelleria del Tribunale, costituirsi in giudizio e comparire in udienza, svolgervi la difesa dell'amministrazione evocata in giudizio**, che – mette conto precisare – è il MIUR, il solo legittimato passivo, per consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione.

E' un comportamento talmente abusato – quello degli uffici per il contenzioso, di scaricarsi dei loro compiti istituzionali – che in qualche regione l'Avvocatura distrettuale dello Stato **oramai indirizza la delega direttamente ai dirigenti scolastici**: che, non esercitando la professione forense, possono solo improvvisare le esigite competenze tecniche, senza poter fare affidamento, tranne che in rare eccezioni, su professionalità presenti nelle istituzioni



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTIAREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



scolastiche. **Sicché, distolti dalle loro specifiche funzioni per adempiere a un surrettizio obbligo, non previsto né dal Contratto né da disposizioni di legge, sono costretti talvolta a rivolgersi a un avvocato pagandolo di tasca propria!**

Ma anche in quest'ultima circostanza, allorquando si va in udienza e ci si deve confrontare con gli agguerriti legali della controparte, l'esito della controversia vede quasi sempre l'Amministrazione soccombere, con conseguente condanna alle spese e lesione della propria immagine: a tacere del riverbero sulla persona del dirigente scolastico, nei cui confronti, dopo essere stato minacciato, talvolta viene poi realmente avviato un giudizio risarcitorio.

Per quanto riferito e dedotto, in qualità di Segretario Nazionale di DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf:

DIFFIDO

Le SS.LL. e, per Loro tramite, i dirigenti eventualmente delegati, a persistere in questa prassi illegittima.

CHIEDO

al sig. Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di richiamare i dipendenti Uffici al rispetto della legge.

SEGNALO

alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per la Funzione Pubblica, l'opportunità di una stretta vigilanza contro consimili abusi.

E' gradita l'occasione per distintamente salutare.

Il Segretario Generale

(Attilio Bratta)